

**SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 28/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria.		
NUMERO ATTO	COM (2011) 288 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0135 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	24/05/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	24/05/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	21/07/2011		
ASSEGNATO IL	31/05/2011		
COMM.NE DI MERITO	10 ^a	Parere motivato entro	07/07/2011
COMM.NI CONSULTATE	2 ^a , 3 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	30/06/2011
OGGETTO	La proposta di regolamento mira ad ampliare il campo delle competenze dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) attribuendogli una serie di compiti inerenti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la gestione dell'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria.		
BASE GIURIDICA	L'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone le misure relative al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. L'articolo 118, paragrafo 1, del TFUE, attribuisce al Parlamento europeo e al Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria, il compito di adottare misure europee volte a sancire i diritti di proprietà intellettuale, tutelare tali diritti in maniera paritaria		

all'interno dell'Unione europea e stipulare accordi di autorizzazione, coordinamento e supervisione centralizzati e validi su tutto il territorio dell'Unione europea.

L'articolo 114 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 118, paragrafo 1, costituisce pertanto una base giuridica adeguata per la presente proposta di regolamento.

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

CONFORME: numerose attività attribuite all'Osservatorio europeo sulla contraffazione sono di natura transfrontaliera e coinvolgono i 27 paesi membri dell'Unione europea; di conseguenza, esse non possono essere eseguite in maniera ottimale dai singoli Stati membri. Il principio di sussidiarietà appare rispettato anche in vista di un opportuno coordinamento tra i paesi membri dell'Unione per quel che concerne le relazioni con i paesi terzi in quest'ambito.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

CONFORME: la proposta di regolamento appare congrua agli obiettivi che intende perseguire.

ANNOTAZIONI:

I diritti di proprietà intellettuale rappresentano una risorsa imprescindibile che contribuisce a garantire a quanti operano nell'ambito dell'innovazione e della ricerca che il loro lavoro venga giustamente ricompensato e tutelato. Un approccio solido, integrato e graduale ai diritti di proprietà intellettuale è richiesto a livello europeo nell'ambito degli sforzi messi in atto per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020¹. La Commissione si è impegnata a sostenere questi obiettivi favorendo la formazione di una cultura della proprietà intellettuale di alto livello².

Nonostante ciò, le violazioni della proprietà intellettuale riscontrate negli ultimi anni sono progressivamente aumentate. Nel 2009, ad esempio, l'OCSE, ha stimato che il commercio internazionale delle merci contraffatte e piratate nel 2007 ammontava a 250 miliardi di dollari, una cifra superiore al PIL di 150 economie mondiali³. La crescita costante delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale rappresenta una minaccia non soltanto per l'economia dell'Unione, ma anche per la salute e la sicurezza dei suoi consumatori. Si tratta, quindi, di un fenomeno che, per essere efficacemente contrastato, richiede un intervento efficiente, immediato e coordinato.

Su questi presupposti si basa la recente Comunicazione della Commissione⁴ che illustra una visione strategica globale per la creazione di un vero mercato unico per la proprietà intellettuale, attualmente assente in Europa. La Comunicazione analizza le opportunità e le sfide inerenti alla creazione di un tale mercato unico e mette in luce le principali iniziative politiche europee in questo campo. In particolare, essa sottolinea l'assoluta necessità di una riforma del sistema dei brevetti in Europa che riguardi tutti i membri dell'Unione. Si rileva anche

¹ Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010: "*Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva*"; COM(2010) 2020.

² Comunicazione della Commissione del 16 luglio 2008: "*Una strategia europea in materia di diritti di proprietà intellettuale*"; COM(2008) 465.

³ OCSE, "*Magnitude of counterfeiting and piracy of tangible products*", aggiornamento del novembre 2009 consultabile sul sito web <http://www.oecd.org/document/23>

⁴ Comunicazione della Commissione del 24 maggio 2011: "*Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale. Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa*"; COM(2011) 287.

l'importanza di perseguire una celere modernizzazione del sistema del marchio in Europa e di favorire la creazione di un quadro globale per il diritto d'autore nel mercato unico digitale.

Tuttavia, affinché la finalità principale della creazione di un vero mercato unico europeo per la proprietà intellettuale venga effettivamente raggiunta occorre soprattutto rafforzare la protezione sui prodotti e servizi basati sui diritti di proprietà intellettuale che, come sopra ricordato, sono difficili e costosi da creare ma semplici da copiare e riprodurre. Infatti, coloro che violano i diritti di proprietà intellettuale agiscono attraverso moderni sistemi di contraffazione e pirateria. L'Unione ha cominciato ad affrontare questo problema adottando, in primo luogo, misure di diritto civile che autorizzano i titolari a far rispettare i propri diritti di proprietà intellettuale⁵, ed in secondo luogo, anche attraverso il regolamento doganale dell'Unione europea (CE) n. 1383/2003⁶, che consente il blocco delle merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale alle frontiere esterne dell'Unione europea.

Inoltre, una delle principali iniziative lanciate dal Consiglio⁷ e dalla Commissione⁸ per far fronte alla minaccia della violazione dei diritti di proprietà intellettuale è stata l'istituzione, nel 2009, dell'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria. L'Osservatorio si presenta attualmente come un centro di competenze sprovvisto di personalità giuridica e gestito dai servizi della Commissione. Esso si prefigge un duplice obiettivo:

- diventare il punto di riferimento principale per la raccolta, il monitoraggio e la comunicazione di informazioni e dati relativi a tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;
- fungere da piattaforma in cui i rappresentanti delle autorità nazionali e delle parti interessate possano scambiare idee ed esperienze sulle migliori pratiche, sviluppare strategie di tutela congiunte e indirizzare raccomandazioni ai responsabili delle politiche del settore.

L'Osservatorio è attualmente gestito da tre funzionari della Commissione, che svolgono una serie di compiti ed attività di cui rendono conto alla Commissione.

Fin dalla sua istituzione, il forum del Parlamento europeo per la lotta al contrabbando, alla contraffazione e alla criminalità organizzata ha dibattuto apertamente sul futuro dell'Osservatorio e, in particolare, sul possibile accorpamento dello stesso all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)⁹. L'idea di coinvolgere maggiormente l'UAMI in questo genere di attività è stata accolta positivamente dagli utenti del sistema europeo dei marchi, consultati nel quadro di una valutazione dell'intero sistema. Inoltre, essa è stata considerata favorevolmente anche dalla Commissione che, nella già citata Comunicazione del 24 maggio 2011 che illustra una visione strategica globale per la creazione di un vero mercato unico europeo per la proprietà intellettuale, auspica una tempistica più celere a tal proposito.

⁵ Direttiva 2004/48/CE, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, GU L 157 del 30.04.2004, pag. 16.

⁶ Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, GU L 196 del 02.08.2003, pag. 7.

⁷ Risoluzione del Consiglio del 25 settembre 2008 (GUI C 253 del 04 ottobre 2008, pag. 1)

⁸ Comunicazione della Commissione dell'11 settembre 2009: *"Migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno"*; COM(2009) 467.

⁹ L'UAMI, Ufficio per l'armonizzazione nel Mercato interno (marchi, disegni e modelli), è stato istituito con il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993. Esso ha il compito di registrare i marchi comunitari e i disegni o modelli comunitari. Il marchio comunitario e il disegno o modello comunitario sono importanti porte di accesso ad un mercato unico di più di 450 milioni di cittadini e offrono una tutela giuridica in tutti i paesi dell'Unione europea. I sistemi sono stati concepiti in modo tale da garantire la semplicità delle formalità e della gestione. La legislazione applicabile è uniforme e assicura pertanto una tutela unica all'interno dell'intera Unione europea. L'UAMI ha sede ad Alicante (Spagna); l'attuale direttore è il portoghese António Campinos.

I compiti e le attività che l'Ufficio dovrebbe espletare in relazione all'Osservatorio sono definiti dall'articolo 2 della proposta di regolamento e potrebbero essere raggruppati in sei categorie principali:

- migliorare la comprensione del valore della proprietà intellettuale, così come delle pratiche proprie del settore pubblico e privato volte a contrastarne le violazioni;
- sensibilizzare l'opinione pubblica;
- approfondire le competenze di quanti sono preposti a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
- affinare la conoscenza dei dispositivi tecnici volti a prevenire e a combattere la contraffazione e la pirateria, compresi i sistemi di tracciabilità e di localizzazione;
- migliorare lo scambio online di informazioni relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale tra le autorità degli Stati membri in essa coinvolti, nonché promuovere la collaborazione con e tra i servizi centrali per la proprietà intellettuale degli Stati membri;
- favorire la cooperazione internazionale.

Ai sensi dell'articolo 3 della proposta di regolamento, l'Ufficio dovrebbe provvedere a che le attività affidategli in virtù dell'articolo 2 siano finanziate ricorrendo a mezzi propri.

Per quel che concerne l'organizzazione delle riunioni dell'Osservatorio e la partecipazione alle stesse, si prevede che l'Ufficio riunisca esperti delle pubbliche amministrazioni, di organismi ed organizzazioni coinvolti nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale, del settore privato, del Parlamento europeo e della Commissione (articolo 4).

Sia i rappresentanti degli Stati membri che i rappresentanti del settore privato, in linea con le già citate conclusioni del Consiglio del 1° marzo 2010 e nei limiti della legislazione in materia di protezione dei dati, dovrebbero condividere con l'Ufficio le informazioni di natura statistica e giurisprudenziale inerenti alle attività dell'Osservatorio (articolo 5).

Alla luce del disposto dell'articolo 7 si prevede, poi, che venga adottata annualmente una relazione di gestione dell'Ufficio, inclusiva di un rapporto sulle attività assegnategli in virtù di quanto disposto dalla presente proposta di regolamento. L'articolo sopra citato stabilisce, altresì, le principali informazioni che devono figurare nel rapporto, in particolare: una rassegna delle attività più importanti svolte nell'arco dell'anno; i risultati raggiunti; una valutazione globale dell'operato dell'Ufficio conformemente a quanto previsto dal regolamento; le informazioni sulle attività a venire dell'Osservatorio; e le raccomandazioni sull'adozione di future politiche nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Si prevede, inoltre, che cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente proposta di regolamento, la Commissione adotti una relazione che ne valuti l'applicazione effettiva (articolo 8).